

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - Art. 32 (già art. 47) del codice deontologico forense - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 2755 del 30/01/2019

Revoca del mandato - Obblighi informativi nei confronti del cliente - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari

I doveri di informazione e di comunicazione dell'avvocato nei confronti della persona già assistita persistono sia nell'ipotesi di rinuncia che di revoca del mandato, anche se il codice deontologico della professione forense disciplina solo la prima fattispecie, atteso che la revoca del mandato costituisce, al pari della rinuncia, una soluzione di continuità nell'assistenza tecnica e, pertanto, deve ritenersi fonte dei medesimi obblighi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell'assistito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sanzione dell'ammonizione irrogata dal C.N.F. ad un avvocato che aveva ommesso di comunicare al cliente la propria rinuncia al mandato ed il rinvio di udienza, precludendogli una più opportuna difesa a mezzo di memoria istruttoria con eventuale nuovo difensore).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 2755 del 30/01/2019